

CIRCOLARE N. 1
15 GENNAIO 2007

Utilizzo in F24 dei crediti tributari compensabili

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

Come noto ed ampiamente utilizzato nella prassi dagli operatori economici, dall'anno 1997 è stato introdotto nell'ordinamento tributario italiano l'istituto della "**compensazione**" dei crediti tributari e contributivi.

L'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 ha infatti introdotto la possibilità di eseguire i versamenti di imposte e di contributi tramite modello F24 anche con eventuale compensazione di crediti della stessa natura risultanti da dichiarazioni o denunce presentate. Si è trattato, in altri termini, di una notevole semplificazione ed agevolazione in quanto si è permesso di monetizzare eventuali crediti di natura fiscale e contributiva senza attendere il riporto a scomputo di quanto risultante dalla liquidazione delle imposte e/o dei contributi dell'anno successivo oppure (soprattutto) senza dover attendere gli incredibili tempi dei rimborsi fiscali e contributivi a cura della pubblica amministrazione.

L'importo di crediti compensabili per anno solare è stato finora limitato all'importo di euro 516.456,90 (vecchie lire 1miliardo) come previsto dall'art. 34 comma 1 della L. n. 388/2000

L'art. 1 comma 30 della **L. n. 296/2006** (Finanziaria per il 2007) introduce una disposizione che limita il libero utilizzo dei crediti in compensazione, al fine di contrastarne l'indebita fruizione.

La norma prevede, infatti, che i titolari di partita Iva devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare la compensazione per importi superiori a 10.000,00 euro, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.

La mancata risposta da parte dell'Agenzia, entro il terzo giorno successivo all'invio della richiesta, vale come silenzio assenso.

Il comma 31 della Finanziaria 2007 prevede, poi, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere definite le modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni. Inoltre con lo stesso provvedimento saranno stabilite "le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti".

In attesa del provvedimento dell'Agenzia, la compensazione dei crediti superiori a 10.000,00 euro dovrebbe essere possibile con applicazione delle vecchie regole (quindi senza comunicazione preventiva e rispettando, ai sensi del citato art. 34 comma 1 della L. n. 388/2000, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili dai soggetti intestatari di conti fiscali che è fissato in 516.456,90 euro per ciascun anno solare).

Riteniamo tuttavia prudentiale attendere il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero perlomeno un auspicabile pronunciamento dell'Agenzia delle entrate relativamente alla effettiva possibilità di continuare ad applicare la disciplina precedente che non prevedeva la preventiva comunicazione.

Pubblichiamo comunque la presente circolare di Studio – nell'imminenza della scadenza del termine dei versamenti periodici del 16 gennaio 2007 – senza che sia intervenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate alcun commento alla disposizione in oggetto.

Comunque si ricorda anche che l'art. 3 comma 2 della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) stabilisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse previsti.

Pertanto è da ritenere che la comunicazione preventiva dovrebbe comunque essere inviata a partire dalle compensazioni che si eseguiranno da marzo in poi, sempre che il provvedimento di attuazione venga emanato in tempo utile.